

REGOLAMENTO SUI COMPITI DIDATTICI E L'INCENTIVAZIONE DEI DOCENTI

Art. 1

Oggetto

1. Il Regolamento disciplina i compiti didattici dei docenti nel rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa nazionale vigente, dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali nonché le forme di incentivazione correlate agli impegni ulteriori di attività didattica, di ricerca e gestionale, oggetto di specifico incarico.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono volte a garantire una equilibrata, efficace e razionale distribuzione degli impegni didattici dei docenti in funzione di un'offerta formativa di qualità e proporzionata agli organici effettivamente a disposizione.
3. La programmazione didattica garantisce il pieno utilizzo del tempo-docenza previsto dalla normativa vigente. I Consigli di Dipartimento in sede di programmazione didattica perseguono l'obiettivo di assicurare un grado di copertura degli insegnamenti con docenti di ruolo superiore rispetto ai livelli minimi prescritti dalla normativa al fine di garantire nel tempo stabilità dei requisiti di docenza, maggiore qualificazione della formazione e migliori prestazioni in vista dell'acquisizione delle apposite risorse ministeriali.

Art. 2

Compiti didattici dei docenti

1. I professori di ruolo a tempo pieno devono assicurare la loro presenza per le attività didattiche per non meno di 250 ore annuali. Sono, altresì, tenuti a partecipare agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo nel rispetto delle relative norme statutarie e regolamentari. Sono tenuti a garantire la loro presenza per non meno di ulteriori 100 ore annuali per le attività di tutorato e di orientamento, comprese quelle connesse all'organizzazione dei test di accesso, e per l'assolvimento di compiti gestionali interni.
2. I professori a tempo definito devono assicurare la loro presenza per le attività di cui al comma 1 per non meno di 250 ore annuali.
3. I ricercatori universitari di ruolo, oltre alle attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi

l'orientamento ed il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo 350 ore in regime di tempo pieno e fin ad un massimo di 200 ore in regime a tempo definito.

4. L'attività didattica comprende: lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratica in laboratorio, in campo o presso aziende, accertamento dell'apprendimento svolti nei corsi di studio di I e II livello e nei corsi di dottorato e master; la partecipazione alle relative commissioni d'esame e alle commissioni di laurea; le ulteriori attività dedicate agli studenti quali orientamento, assistenza e tutorato, anche per le tesi di laurea di I e II livello e di dottorato di ricerca, programmazione e organizzazione didattica.

5. La didattica frontale, ai fini e per gli effetti di cui dei successivi commi 8 e seguenti, comprende: lezioni frontali e relative esercitazioni, attività pratica di laboratorio, in campo o presso aziende, seminari che danno luogo a crediti formativi.

6. Le attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, sono definite dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento. Il Consiglio di Dipartimento definisce, altresì, l'impegno minimo richiesto ai docenti per le attività tutoriali, di orientamento e di ricevimento degli studenti. Il docente è tenuto a rispettare le norme del Regolamento didattico e le specifiche disposizioni interne in materia di pubblicità dell'offerta formativa, curando il completo inserimento entro i termini prescritti, nella piattaforma informatica dedicata, dei programmi degli insegnamenti, delle informazioni sugli esami e di ogni altra indicazione, per quanto di competenza, prescritta dal Sistema di assicurazione della qualità.

7. Al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità delle attività didattiche, il docente deve, altresì, certificare le proprie attività utilizzando la piattaforma informatica in uso presso l'Ateneo.

8. L'obbligo didattico è svolto prioritariamente presso il Dipartimento di appartenenza e, in subordine, all'interno di corsi di studio istituiti nell'Ateneo, anche presso sedi decentrate.

9. Le attività di didattica frontale tengono conto della programmazione didattica definita dai competenti Organi di Governo di Ateneo in funzione di un efficace rendimento, anche sulla base degli indicatori ministeriali.

10. I professori di ruolo a tempo pieno hanno l'obbligo di assumere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, c. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, la titolarità di almeno due insegnamenti incardinati nei corsi di studio di I e II livello pertinenti al settore scientifico-disciplinare di afferenza o ad esso coerenti, previo relativo accertamento da parte dei Consigli di Dipartimento.

11. I professori di ruolo a tempo definito, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, devono essere titolari di almeno un insegnamento.

12. Ai ricercatori, previo consenso, può essere affidata la titolarità di insegnamenti in veste di professori aggregati secondo quanto previsto dall'art. 6, c. 4 della Legge n. 240/10. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di bilancio di previsione, definisce lo stanziamento di un fondo per la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori cui sono affidati i predetti incarichi di insegnamento, a fronte dell'assolvimento dell'impegno di cui al c. 3 del presente articolo. I ricercatori possono rinunciare alla retribuzione aggiuntiva a favore dei fondi di ricerca del Dipartimento di appartenenza.

13. I professori a tempo pieno possono soddisfare l'obbligo didattico con un solo insegnamento qualora tutte le attività didattiche programmate dai Dipartimenti che insistono sul medesimo SSD di appartenenza (o nei SSD ad esso affini definiti dal CdD) siano comunque coperte da docenti dell'Ateneo ovvero qualora, in ragione del SSD di appartenenza (o di quelli dichiarati affini), non sia oggettivamente possibile l'affidamento del secondo insegnamento in nessuno dei Dipartimenti dell'Ateneo. In tal caso il Consiglio di Dipartimento, sentite le competenti strutture didattiche, ove istituite, affida compiti ulteriori ai sensi dell'art. 2 cc. 4 e 6 del presente Regolamento.

14. Il Senato Accademico definisce la quantificazione in ore di 1 CFU.

15. I professori di ruolo che ricoprono la carica di Rettore, Pro-rettore, Direttore di dipartimento e di Componente di commissione ASN possono avvalersi di una limitazione dell'attività didattica, previa comunicazione al Direttore di Dipartimento e al Rettore, da effettuarsi entro 90 gg. dalla data di chiusura, fissata dal Ministero, dell'Offerta formativa. Nel caso del Rettore, la comunicazione è effettuata al Pro-rettore.

16. Al docente che svolga insegnamenti presso una sede diversa, rispetto alla sede legale, è riconosciuto un rimborso spese secondo i criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Fondo per la Premialità

1. Il Fondo per la Premialità, costituito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ed il suo utilizzo sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 4

Congedi per motivo di studio e/o attività di ricerca

1. I professori ordinari e associati possono richiedere un congedo ai sensi dell'art. 17, c.1 del D.P.R. n. 382/1980 (anno sabbatico), per dedicarsi ad esclusive attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali per la durata di un anno accademico o periodo inferiore. Complessivamente è possibile usufruire di periodi di alternanza per non più di due anni accademici in un decennio e l'anno non può essere frazionato in più periodi; l'eventuale rientro anticipato impegna comunque un anno. Per eccezionali e giustificate ragioni di studio e ricerca scientifica che richiedano una permanenza all'estero, da svolgersi presso qualificati istituti di ricerca, il congedo può essere autorizzato per un anno solare ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 311/1958 e non può essere rinnovato nell'anno successivo.

2. I ricercatori per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica in Italia e/o all'estero possono usufruire del congedo per motivi di studio e di ricerca scientifica *ex art. 8* Legge n. 349/1958.

Il congedo ha la durata di un anno solare, prorogabile sino a due, e non può superare un periodo complessivo di cinque anni in un decennio.

Durante tale periodo, l'interessato conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento medesimo

3. I congedi di cui ai commi precedenti possono essere concessi non oltre il trentacinquesimo anno di anzianità di servizio nel ruolo universitario e la decorrenza del periodo deve essere antecedente il compimento del trentacinquesimo anno di servizio del docente. Il congedo non può essere concesso negli ultimi sei mesi di servizio del docente. La domanda di congedo deve essere presentata almeno sei mesi prima dell'inizio del congedo medesimo all'ufficio competente.

4. Il Consiglio di Dipartimento, a fronte della richiesta di fruizione dei congedi di cui ai commi precedenti, deve esprimere, nella composizione di cui all'art. 24, c. 4 dello Statuto, il parere previsto in relazione alle esigenze di funzionamento della struttura didattica, rappresentando anticipatamente le conseguenze del mancato svolgimento dell'attività didattica da parte del docente titolare dell'insegnamento, sulla base della programmazione didattica inerente all'offerta formativa dell'anno di riferimento, tenuto conto del necessario rispetto dei requisiti di docenza fissati dalla normativa vigente.

5. Il Consiglio di Dipartimento nel proprio parere deve anche indicare inderogabilmente come intenda sopperire all'assenza del docente in relazione agli insegnamenti in cui il medesimo risulti titolare indicando espressamente le soluzioni alternative già individuate (mutazioni o affidamento

gratuito ad altri docenti), senza oneri aggiuntivi. Il congedo non può essere concesso nel caso in cui il docente sia necessario ai fini del raggiungimento dei requisiti di docenza fissati dalla normativa vigente.

6. In deroga a quanto previsto al comma 5, il Rettore valuta le richieste dei docenti che risultano unici incardinati nel relativo settore scientifico-disciplinare nel Dipartimento, in assenza di altri docenti disponibili in Ateneo incardinati nel medesimo settore o settore affine.

7. Il Rettore, tenuto conto di quanto rappresentato dal Consiglio di Dipartimento, può distribuire nel tempo le autorizzazioni a dedicarsi ad esclusive attività di ricerca con un criterio di rotazione pluriennale al fine di garantire il corretto funzionamento delle strutture didattiche.

8. I periodi di esclusiva attività scientifica sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico.

9. Durante il periodo di congedo i professori sono esonerati dalle attività didattiche ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status. Il docente è abilitato alla presentazione di richieste ed all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.

10. Al termine del periodo di congedo, il docente dovrà presentare al Consiglio di Dipartimento di afferenza una relazione sull'attività di ricerca svolta durante il periodo di congedo. Il Direttore del Dipartimento dovrà comunicare all'ufficio competente la ripresa in servizio.

Art. 5

Vigilanza sul rispetto degli obblighi didattici

1. Il Direttore sovrintende, con il supporto dei Coordinatori dei Consigli dei Corsi di Studio, al regolare svolgimento dell'attività didattica programmata dal Dipartimento, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e vigilanza. Il Direttore è responsabile del rispetto degli adempimenti connessi alla programmazione didattica e all'offerta formativa.

2. I Direttori e i rispettivi Consigli di Dipartimento sono responsabili di eventuali scostamenti, all'interno della programmazione didattica annuale, dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli, volte a garantire l'ottimale e razionale distribuzione del carico didattico tra i docenti della struttura.

3. Il Rettore, considerato quanto previsto dall'art. 10, c. 1 dello Statuto di Ateneo, vigila sul rispetto delle disposizioni sull'organizzazione della didattica e, su segnalazione del Direttore o sulla base degli esiti dell'annuale monitoraggio inerente alla copertura degli insegnamenti dei corsi di studio, esercita il potere disciplinare, secondo le modalità e i termini prescritti dalla normativa vigente. Il docente che non ottemperi agli obblighi didattici previsti non avrà comunque accesso al Fondo per

la Premialità di cui all'art. 3 del presente Regolamento, fermo restando quando previsto dal Regolamento sull'attribuzione degli scatti stipendiali.

Art. 6

Valutazione della didattica

1. La rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti ha lo scopo di individuare il livello di qualità percepita dagli studenti in merito alle attività didattiche svolte nel corso di ciascun anno accademico. Gli esiti della rilevazione sono utilizzati per il miglioramento dei processi formativi, tenuto conto degli indicatori ministeriali, al fine di individuare eventuali criticità e adeguati correttivi.
2. Le risultanze della valutazione degli studenti frequentanti sulle attività didattiche sono pubbliche e accessibili nel rispetto delle modalità e dei criteri fissati dal Senato Accademico.
3. I Consigli di Dipartimento sono tenuti alla attenta disamina dei risultati della valutazione in modo disaggregato per ogni singolo insegnamento allo scopo di individuare e risolvere eventuali anomalie, sentito al riguardo anche il Presidio di Ateneo sulla qualità.
4. I Direttori al momento della trasmissione ai docenti dei risultati, nel caso in cui la media aritmetica delle percentuali delle valutazioni positive ai quesiti della sezione docenza risulti inferiore al 75%, inviteranno i docenti stessi a relazionare per iscritto in merito ai giudizi ricevuti esponendo il proprio punto di vista.
5. I Consigli di Dipartimento, rilevate le risultanze della predetta relazione e sentiti i rispettivi CCS, assumono le decisioni necessarie, corredate da congrua motivazione. Gli interventi correttivi possono consistere in un sollecito formale al docente affinché riveda le modalità di organizzazione e conduzione delle lezioni. Nei casi di reiterata valutazione negativa, il Consiglio di Dipartimento può rifiutare il rinnovo di conferimento dell'incarico di insegnamento, fatti salvi eventuali risvolti disciplinari ai sensi dell'art. 10, c. 2, lett. g) dello Statuto.
6. I Dipartimenti, sentiti i CCS, dovranno riferire agli Organi di Governo in ordine alle iniziative assunte in esito all'esame dei risultati della valutazione della didattica per risolvere eventuali criticità o anomalie riscontrate sull'andamento dei corsi e dei singoli insegnamenti.